

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**FALLIMENTO OIS srl in liquidazione**  
**FALLIMENTO N. 465/2013**  
**G.D.: Dott. Marco Vannucci**  
**CURATORE: Prof. Avv. Franco Paparella**

\* \* \* \* \*

**COMUNICATO n.16**

\* \* \* \* \*

Come già reso noto con il comunicato n. 14 del 1 settembre u.s., a seguito di istanza del sottoscritto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto alla rettifica del provvedimento originario di CIGS con atto n. 83539 del 7 agosto u.s.

Per effetto di tale modifica è possibile esaminare il problema degli *ex* dipendenti che nel passato hanno ottenuto una sentenza favorevole con la quale è stata riconosciuta l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, è stata disposta la reintegra del dipendente non eseguita prima della dichiarazione di fallimento. In fase di ammissione al passivo tali *ex* dipendenti hanno avanzato richieste a vario titolo, invocando talvolta i danni conseguenti al mancato accesso alla CIGS della quale hanno beneficiato gli altri dipendenti regolarmente in servizio alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

La maggiore dotazione organica per sede prevista dal nuovo decreto ministeriale consente di esaminare tali domande ed è dunque necessario verificare se per tale particolare categoria di dipendenti sussistevano (e se sono perdurati nel tempo) le condizioni soggettive ed i requisiti per beneficiare del trattamento CIGS in analogia con gli altri dipendenti. Per tale ragione, nelle prossime settimane il curatore invierà una richiesta a ciascun *ex* dipendente che si trova nella situazione suddetta, invitandoli a presentare, nel più breve tempo possibile, una dichiarazione in autocertificazione con la quale dovranno precisare di non avere limiti ed impedimenti per fruire della CIGS per il periodo 11 giugno 2013-10 giugno 2014 e, dunque, di trovarsi nella condizione prevista dalla relativa disciplina (anzitutto non aver prestato attività di lavoro dipendente presso altro datore di lavoro anche di natura saltuaria ed occasionale ovvero di averle prestate per i periodi di tempo che saranno precisati).

Il curatore effettuerà tale richiesta via PEC:

- a. all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale che ha presentato la domanda di ammissione al passivo;

- b. a qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata per la presentazione della domanda di ammissione al passivo.

Al riguardo, si rappresenta sin da ora che il curatore non prenderà in esame richieste informali di trasmissione con altra modalità (indirizzo mail personale o altro) e si ringrazia sin da ora per la fattiva collaborazione che i legali forniranno alla curatela.

La dichiarazione in autocertificazione è strettamente individuale e non potrà essere cumulativa o per gruppi di dipendenti in situazioni analoghe; essa dovrà essere inviata dallo stesso indirizzo PEC utilizzato dal curatore, avendo cura di specificare nell'oggetto "*Sede di \_\_\_\_\_: autocertificazione avente ad oggetto il possesso dei requisiti per beneficiare del trattamento CIGS del dipendente \_\_\_\_\_/dei dipendenti \_\_\_\_\_*". Si invitano gli avvocati che assistono più dipendenti a non inviare risposte isolate ma di raccogliere tutte insieme per limitare i problemi di trasmissione e di archiviazione agli atti della procedura.

Ricevuta la dichiarazione e se sussisteranno i requisiti per beneficiare del trattamento CIGS il curatore provvederà all'invio dei Mod. SR41 all'INPS con le avvertenze già precisate nei precedenti comunicati.

Infine, non è superfluo evidenziare che in assenza di risposta e/o di autocertificazione il curatore è impossibilitato ad operare e tale condotta del dipendente sarà intesa come manifestazione tacita di non possesso dei requisiti richiesti per accedere al beneficio CIGS.

Distinti saluti.

Roma, li 16 settembre 2014

Il Curatore  
Prof. Avv. Franco Paparella

